

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 214-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE FERRARA Nicola)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli selvatici

d'iniziativa dei senatori PACINI, FIOCCHI, TORRI, MURATORE,  
RIVA Dino, PARRINO, CASTELLI, MILANI Eliseo, BOMBARDIERI,  
VETTORI, CENGARLE, PALUMBO, ALIVERTI, PADULA, SALVI  
e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1983

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle Comunità europee, con la direttiva del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di dette specie viventi allo stato naturale nel territorio europeo degli Stati membri e ne disciplina lo sfruttamento. La direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli *habitat*. Stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le predette specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Al recepimento della direttiva summenzionata sono rivolte le norme proposte nel disegno di legge n. 214 di iniziativa dei senatori Pacini ed altri, che la Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea con alcune modifiche da essa accolte nella seduta del 17 maggio.

Il testo proposto dalla Commissione nella seduta anzidetta è il risultato di un ampio e approfondito dibattito svolto prima in sede di Sottocommissione e poi in seduta plenaria della Commissione stessa.

La Sottocommissione, nell'elaborazione delle modifiche che ha proposto al testo originario, ha operato una puntuale verifica delle proposte emergenti nel dibattito, tutte finalizzate a tradurre, il più fedelmente possibile, in norme dello Stato le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 79/409. In particolare, ha accolto il suggerimento della Commissione affari costituzionali, per quanto attiene a una puntuale delimitazione dell'ambito di discrezionalità riconosciuta alle regioni per la disciplina della facoltà di deroga, e il suggerimento della Giunta per gli affari delle Comunità europee, che, esprimendo il suo assenso, ha sottolineato il ritardo di cinque anni con cui viene recepita la direttiva e, quindi, l'urgenza dell'approvazione del testo in esame. La Giunta ha,

inoltre, evidenziato, come il nuovo articolo riporti alcune modifiche significative che nella scorsa legislatura erano state da essa stessa suggerite in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1652 (Senato).

In sintesi si può obiettivamente affermare che c'è stato un costruttivo impegno di tutte le forze politiche che dimostra infondati gli improvvisati giudizi da alcune parti adombrati circa l'atteggiamento del Parlamento in ordine alla citata direttiva comunitaria.

Al contrario, tutti si sono adoperati per rafforzare il taglio naturalistico del provvedimento e per rendere più presente, ai fini di una corretta applicazione delle norme in corso di emanazione, l'opera di quegli organismi tecnici quale l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, particolarmente impegnati nella salvaguardia delle specie e nel ripristino degli ambienti naturali.

Per quanto riguarda l'uccellazione, la Commissione ha riconfermato il suo assoluto divieto, già contenuto inequivocabilmente nella legge n. 968 del 1977, ed ha rilevato come tale argomento sia stato utilizzato come motivo artificiale e pretestuoso di polemica e col solo risultato di ritardare il recepimento della direttiva.

Il disegno di legge in esame consta di otto articoli che recepiscono in ogni loro punto la direttiva 79/409 delle Comunità europee.

L'articolo 1 stabilisce, in una armonica sintesi, le finalità della legge in emanazione, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento, nell'ambito dei principi informativi contenuti nella predetta direttiva e integralmente accolti.

Il successivo articolo 2 dettagliatamente prevede gli interventi regionali, tesi alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente con la predisposizione di piani articolati nei va-

ri settori di intervento anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica.

Previa l'approvazione del Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, i piani regionali di protezione verranno rimessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento per la loro redazione e per ogni necessaria e doverosa modifica nella attuazione degli interventi che si rendessero necessari.

La particolare normativa comunitaria delle deroghe è stata dettagliatamente e minuziosamente prevista all'articolo 3 che riflette, con attenta lettura, le disposizioni della Commissione di Bruxelles al fine di evitare ogni arbitraria interpretazione anche in relazione al preciso articolato della legge n. 968 del 27 dicembre 1977.

I consigli regionali, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplinano le deroghe secondo le condizioni ed i limiti dettagliatamente indicati al citato articolo 3.

I successivi articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la trasmissione della relazione annuale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Commissione della Comunità europea e la presentazione — anche questo un punto altamente qualificante — di una relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale.

L'articolo 6 elenca le specie di uccelli che non possono essere commerciati morti e

va oltre il contenuto dell'articolo 20 della legge n. 968 del 1977, prevedendo il divieto di commercio delle allodole.

L'articolo 7 espressamente precisa che tutte le norme di natura amministrativa, statale e regionale in contrasto con la presente legge sono abrogate: ciò al fine di fare chiarezza sulla precisa volontà del legislatore di recepire la direttiva CEE, avendo come unico parametro di riferimento la legge n. 968 del 27 dicembre 1977 al di fuori da ogni necessario atto di qualsivoglia natura, tenendo presente la sovranità della legge dello Stato rispetto a qualsiasi altra iniziativa.

Nell'auspicare che il testo della Commissione riceva il consenso di questa Assemblea, ritengo doveroso dare atto del clima di serena e fattiva collaborazione nel quale la normativa di recepimento della direttiva comunitaria è stata predisposta, con l'apporto delle varie forze politiche.

Possiamo dire che fra il mondo dei naturalisti e quello dei cacciatori è maturato un nuovo soddisfacente equilibrio rispettoso e consapevole della necessità di reciproca comprensione e della importanza di una loro integrazione anche culturale. Proprio questo ultimo aspetto consente di intravedere, per il futuro, positive prospettive di ulteriore collaborazione e di iniziative comuni nell'intento di salvaguardare il patrimonio naturale del paese.

FERRARA Nicola, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

17 aprile 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nell'esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso, sottolinea la necessità di una puntuale delimitazione dell'ambito di discrezionalità riconosciuta alle Regioni per quanto attiene la disciplina della facoltà di deroga di cui all'articolo 3: detta disposizione andrebbe pertanto riformulata, risultando generiche talune delle ragioni ivi assunte a fondamento dell'esercizio delle potestà regionali.

Ad avviso del senatore Brugger, risulterebbe censurabile la determinazione, per le regioni a statuto speciale, di un termine ai fini dell'attuazione della direttiva comunitaria.

Dissentono dal dispositivo favorevole del parere i senatori del Gruppo comunista.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PACINI ED ALTRI

**Art. 1.***(Finalità - Adeguamento della legislazione regionale)*

La presente legge ha lo scopo di dare attuazione alla direttiva n. 79/409 del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

**Art. 2.***(Piani regionali di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale e per assicurare la conservazione e il

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.***(Finalità - Adeguamento della legislazione regionale)*

La direttiva n. 79/409 del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento, nell'ambito dei principi informativi contenuti nella stessa direttiva ed integralmente accolti.

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

**Art. 2.***(Piani regionali di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostan-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

ripristino di *habitat* e di biotopi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da sparizione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I annesso alla direttiva comunitaria n. 79/409 e parte integrante della presente legge.

Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le regioni inviano i piani di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, con scadenza annuale, gli aggiornamenti dei piani medesimi.

Le regioni predispongono piani analoghi a quelli di cui al primo comma per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento sui piani di protezione regionale ed invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva n. 79/409.

Ai fini di cui ai precedenti commi le regioni sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe di applicazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, di cui al successivo articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso.

I piani di cui al precedente comma assicurano la conservazione e il ripristino di *habitat* e di biotopi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I annesso alla direttiva comunitaria numero 79/409 e parte integrante della presente legge.

*Identico.*

I piani di cui al primo comma, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al primo comma, nonché in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 3, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva n. 79/409.

**Soppresso.**

(Segue: Testo dei proponenti)

### Art. 3.

(Deroghe in via sperimentale per un biennio:  
condizioni e limiti)

Fermi restando in ogni caso il divieto di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, le regioni disciplinano, anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento di deroga — nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 — deve specificare: le specie alle quali si applica; i mezzi di caccia e di cattura autorizzati; le condizioni di prelievo, di tempo e di luogo relative; gli accertamenti da effettuarsi sulla sua attuazione e gli organi ad essa preposti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

### Art. 3.

(Deroghe: condizioni e limiti)

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge, le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva n. 79/409, disciplinano, con atto del Consiglio, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea;

b) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

c) *identica*;

d) *identica*.

Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve specificare:

le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.



(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

*(Relazione annuale  
alla Commissione delle Comunità europee)*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee tutte le informazioni necessarie per prendere misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina si pronuncerà, in particolare, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla consistenza della specie oggetto della richiesta di deroga, sul rischio e pericolo di una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere adottate le deroghe previste dalla lettera *d*) del primo comma, ove non siano stati adottati i piani di cui all'articolo 2.

Le deroghe di cui alla lettera *a*) del primo comma sono decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le deroghe di cui alla lettera *d*) del primo comma hanno la durata massima di un anno e possono essere rinnovate ove persistano le ragioni delle deroghe stesse.

Art. 4.

*(Relazione annuale  
alla Commissione delle Comunità europee)*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

## Art. 5.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale)*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, in specie per quanto è previsto dall'articolo 3 della presente legge.

## Art. 6.

*(Divieti)*

La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi non appartenenti alle specie seguenti: germano reale (*Anas platyrhynchos*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus olchichus*), colombaccio (*Columba palumbus*) ».

L'elenco di cui sopra può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 7.

*(Oblazione e definizione amministrativa)*

L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni delle disposizioni legislative in materia venatoria si applicano le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 5.

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale)*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

## Art. 6.

*(Divieti)**Identico:*

« *t*) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia e per le specie seguenti: germano reale (*Anas platyrhynchos*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchichus*), colombaccio (*Columba palumbus*) ».

L'elenco di cui al primo comma può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

**Soppresso.**

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 8.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Abrogazione di norme*)

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 8.

(*Entrata in vigore*)

*Identico.*

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO I ANNESSO  
ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 74/409

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*)
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*)
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*)
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*)
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*)
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)
9. Garzetta (*Egretta garzetta*)
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*)
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*)
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
15. Spatola (*Platalea leucorodia*)
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii-Cygnus bewickii*)
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)
19. Oca lombardella, razza di Groelandia (*Anser albifrons flavirostris*)
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*)
21. Mosetta tabacata (*Aythya nyroca*)
22. Gobbo rugginoso (*Oxyura leuccephala*)
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*)
26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*)

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*)
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
29. Grifone (*Gyps fulvus*)
30. Avvoltoio (*Aegyptus monachus*)
31. Biancone (*Circaetus gallicus*)
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*)
34. Albanella minore (*Circus pygargus*)
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*)
36. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*)
37. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*)
38. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*)
39. Falco della regina (*Falco eleonorae*)
40. Lanario (*Falco biarmicus*)
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*)
43. Gru (*Grus grus*)
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax - Otis tetrax*)
45. Otarda (*Otis tarda*)
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
48. Occhione (*Burhinus oedienemus*)
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*)
50. Pieveve tortolino (*Charadrius morinellus - Endromias morinellus*)
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)
52. Croccolone (*Gallinago media*)
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*)
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*)
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*)
57. Sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*)
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
59. Sterna del Dougall (*Sterna dougalli*)
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*)
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*)
62. Fraticello (*Sterna albifrons*)
63. Mignattino (*Chelidonias niger*)
64. Grandule (*Pterocles alchata*)
65. Gufo reale (*Bubo bubo*)
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*)
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*)
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
69. Picchio nero (*Dryocopus martius*)
70. Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*)
71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*)
72. Magnanina (*Sylvia undata*)
73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*)
74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*)